

Il benessere degli animali e l'impiego dell'emozione come fattore produttivo in alcune pratiche di allevamento di bestiame

Roberto Franco Greco*

Abstract Il contributo ha ad oggetto l'impiego delle emozioni come fattore produttivo in alcune pratiche di allevamento di bestiame. Esso partecipa alle riflessioni del simposio intitolato "Le emozioni nelle pratiche economico-finanziarie e nelle organizzazioni lavorative" proponendo un'analisi dal taglio giuridico che, più in generale, riguarda il tema del benessere degli animali. Partendo dall'individuazione delle tappe storiche e culturali principali che ne hanno segnato la progressiva emersione nel dibattito pubblico, si giungerà ad analizzare l'"approccio dei *feelings*" e si interpreterà l'assunzione dell'animale come entità emotiva alla luce del riconoscimento giuridico della sua natura di essere senziente. In questo senso, si procederà a descrivere alcune pratiche di allevamento di bestiame dove pare si assista alla 'emotivizzazione dei cicli produttivi', si rifletterà sul loro valore ecologico e sull'esigenza di una più generale estensivizzazione del sistema della produzione agroalimentare globale, da realizzare anche per mezzo della diffusione delle stesse pratiche.

1. Alcune considerazioni introduttive sul concetto di benessere animale

A titolo semplificativo, con l'espressione "benessere degli animali" si può indicare il complesso delle modalità di allevamento volte a garantire il rispetto della *naturalità* delle specie animali e l'*umanità* dei trattamenti a cui vengono sottoposte. Questa definizione generale può essere scomposta in due parti: (i) la prima riassume la connotazione agricola del tema; (ii) la seconda ne esprime la caratterizzazione antropocentrica.

(i) La possibilità di tematizzare in chiave agricola il benessere animale rileva nel riferimento al citato complesso delle modalità di allevamento e può essere spiegata osservando: il concetto stesso di agricoltura, in cui la zootecnia viene tradizionalmente annoverata come "tecnica e pratica della lavorazione delle risorse della terra rivolta alla produzione soprattutto di beni alimentari"¹; l'art. 2135 del codice civile, che definisce imprenditore agricolo (anche) chi esercita attività di allevamento di animali; la discussione sulla multifunzionalità, nella quale è riconosciuta al benessere degli animali la natura di funzione extra-produttiva connessa alla pratica agricola². Sussistono, quindi, legami e rapporti di connessione e complementarità tra il benessere animale e l'agricoltura che, sui piani lessicale e giuridico, si traducono in un'associazione tematica diretta, nel primo caso, legittimata dalla considerazione dell'animale quale fattore agricolo produttivo e, nel secondo, in quanto l'allevamento rientra nell'oggetto dell'impresa agricola così come definito dal legislatore. Con riferimento alla multifunzionalità, detta associazione è complementare perché il 'fattore agricolo animale' è destinatario di una prerogativa garantita dall'agricoltura, ossia il suo benessere.

(ii) La caratterizzazione antropocentrica del tema si evince dai citati parametri della *naturalità* e *umanità*, i quali compendiano una serie di norme di condotta che l'uomo deve tenere affinché possa ritenersi garantito il benessere degli animali di cui dispone. Il concetto di *naturalità* necessita di essere differenziato a seconda delle specie, ma si compone di alcuni criteri oggettivi come la disponibilità di spazi, l'accesso ad ambienti esterni, la fruizione di fonti di luce adeguate, la non alterazione o forzatura delle capacità riproduttive e un'attività di cibazione adeguata qualitativamente³ e quantitativamente. Il canone dell'*umanità* è riconducibile, invece, alle regole di ordine etico connesse all'impiego degli animali per fini produttivi⁴. Tali parametri definiscono, dunque, il *quomodo* del benessere animale e dal loro rispetto dipende la possibilità

di ritenerne soddisfacenti i livelli minimi quando l'animale “[...] è sano, comodo⁵, ben nutrito⁶, sicuro⁷, in grado di tenere il comportamento innato (naturale) e se non patisce disagi riconducibili ad esempio a dolore, paura, sofferenza”⁸. Il proprietario, il custode ovvero il detentore ha l’obbligo, quindi, di “adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili”⁹. Il benessere animale rappresenta, pertanto, una sfera complessa¹⁰ che identifica quello “stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di vivere in armonia con il suo ambiente”¹¹. Questi criteri esprimono l’acquisizione, nel tempo, di aspettative zoofile collettive più o meno diffuse¹², ma tra le ragioni prevalenti della loro positivizzazione è sicuramente da annoverare il rapporto di funzionalità che li lega al perseguimento di utilità destinate all’uomo/consumatore, il quale tendenzialmente ritiene che “un basso tenore di benessere possa riflettersi in uno scarso livello di salubrità degli alimenti che da essi trovano origine”¹³. In questi termini, il perseguimento del benessere umano è mediato dalla tutela di quello animale, che diviene il mezzo per il conseguimento del primo in ambito alimentare.

Questa breve premessa consente di introdurre alcuni elementi interpretativi utili al prosieguo della presente analisi, che è possibile riassumere nelle seguenti considerazioni preliminari. Parlare di benessere degli animali significa:

- discutere di agricoltura e, più precisamente, della relazione tra produzione agricola e un suo *input* produttivo;
- trattare di una variabile economica incidente sulla domanda dei prodotti agroalimentari, perché i consumatori percepiscono l’esistenza di un rapporto di diretta proporzionalità tra il livello di benessere animale negli allevamenti e la qualità e sicurezza dei prodotti presenti sul mercato, e, sulla base di esso, orientano i propri acquisti;
- riflettere sul rapporto uomo-animale e, più in generale, sui diversi aspetti di ordine etico, politico, sociale, giuridico, economico e inerenti alla salute umana che ne connotano il nucleo teorico.

2. La critica antispecista e l'emersione della riflessione sul benessere degli animali nel dibattito pubblico

A partire dal secondo dopoguerra, la crescita della domanda di prodotti agroalimentari di origine animale ha favorito la diffusione di sistemi di allevamento intensivi connotati da elevata densità di capi di bestiame e alti livelli di meccanizzazione, automazione e standardizzazione dei cicli produttivi¹⁴. L’obiettivo della massimizzazione della produzione è stato conseguito attraverso l’implementazione di nuovi *input* produttivi e la intensivizzazione di quelli già esistenti, tra questi anche gli animali. Se, da un lato, questa evoluzione della zootecnia in senso produttivistico ha contribuito a soddisfare le nuove esigenze alimentari dei paesi sviluppati, dall’altro, essa ha generato numerosi allarmi sanitari e la crescente attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni di allevamento e di impiego agricolo degli animali. Così, le preoccupazioni sul benessere degli animali impiegati produttivamente hanno assunto progressiva centralità nel dibattito pubblico.

Il primo atto della riflessione contemporanea sul tema può essere fatto risalire alla pubblicazione di *Animal Machines*¹⁵, il saggio-inchiesta di R. Harrison che mise in luce le condizioni di estrema sofferenza degli animali negli allevamenti industriali inglesi degli anni sessanta del secolo scorso. Il testo provocò un’ondata di sgomento tale da indurre il governo britannico ad istituire una Commissione *ad hoc*, la Commissione *Brambell*¹⁶, per verificare lo stato di tutela degli animali nelle aziende¹⁷. Nel 1965, il lavoro della Commissione venne pubblicato nel Rapporto *Brambell*¹⁸, in cui, per la prima volta, il benessere animale veniva studiato in modo

scientifico e venivano individuati alcuni parametri fondamentali per garantirlo. Essi sono stati declinati dalla letteratura nelle cc.dd. cinque libertà: da fame, sete e denutrizione; dal disagio; da dolore, lesioni e malattie; di esprimere un comportamento normale; dalla paura. Tali libertà identificano delle condizioni essenziali dalla cui sussistenza dipende la possibilità di considerare garantiti i livelli minimi di benessere animale. L'effetto *Brambell* è stato il primo di quelli provocati dalla pubblicazione di *Animal Machines*, che ha dato il via ad una complessa discussione sulla 'questione animale' e sulle nuove forme di specismo¹⁹ indotte dall'organizzazione intensiva del comparto zootecnico nei nuovi contesti di domesticazione artificializzata del bestiame. È di questo periodo la formulazione della teoria morale del painismo da parte dello psicologo britannico Richard Ryder, secondo la quale l'azione morale deve essere basata sulla riduzione del dolore (dall'inglese, *pain*) di tutti gli esseri senzienti e le sofferenze inflitte agli animali non possono essere giustificate in nome di principi utilitaristici di natura umana²⁰. Ed è sempre in questo periodo che sono nati una serie di movimenti culturali e scientifici accomunati dalla promozione di istanze antispeciste finalizzate a comprendere tutte le forme di vita cosciente – quindi, 'animali umani' e 'animali non umani' - all'interno della stessa comunità morale. Tra questi, i più importanti sono l'*Animal Liberation Movement*²¹ e l'*Animal Rights Movement*²² dei filosofi Peter Singer e Tom Regan. Senza entrare nel merito di una più puntuale analisi della critica antispecista, qui basti considerare che essa esprime, nelle sue diverse forme, il radicarsi di un'inedita sensibilità verso il tema del benessere animale, che è stato propiziato dal periodo storico particolarmente attento alla promozione di istanze egualitarie: gli anni Sessanta e Settanta del XX secolo. Non a caso, la critica antispecista ha spesso assimilato lo specismo ai concetti di nazismo, razzismo e sessismo, sicché il dibattito sulla 'questione animale' ha canalizzato, alimentandosene, una serie di altre istanze, anche relative a relazioni intraspecifiche, accomunate dalla percezione di un generale senso di disuguaglianza o di mancata tutela. La militanza dell'animalismo ecofemminista nei movimenti di 'liberazione animale' sembra esserne una testimonianza²³.

In questo contesto culturale, è cominciata a mutare la *forma mentis* di un numero sempre crescente di consumatori. I quali sono divenuti consapevoli del valore politico delle proprie scelte di acquisto e della possibilità di incidere criticamente sull'offerta di mercato, dimostrandosi disponibili a remunerare, attraverso il pagamento di prezzi più alti, delle nuove variabili socio-economiche connesse ai prodotti agroalimentari: come l'attenzione al benessere animale negli allevamenti. Ciò ha imposto la necessità che il mercato rispondesse a queste nuove prerogative e che il diritto le regolamentasse.

3. La tutela giuridica del benessere animale. Dall'approccio etico-preventivo al riconoscimento dell'animale come "essere senziente"

La testimonianza giuridica più antica di tutela del benessere animale risale al 1641, quando la Corte Generale del Massachusetts dispose che "nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall'uomo per il proprio utilizzo"²⁴. Ma è nel ventesimo secolo, per effetto dell'intensificarsi del dibattito scientifico sul tema²⁵, che è stato adottato il primo documento internazionale sul rispetto della vita animale: la Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 15 ottobre del 1978 nella sede Unesco di Parigi²⁶.

L'avvio dell'attività normativa comunitaria sul tema è anteriore di pochi anni, ed è rappresentato dalla Direttiva CEE n. 577/1974 "relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione" e dalla "Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti" del 1976. Queste prime iniziative si fondavano su un concetto di benessere concepito in senso negativo, come assenza di malessere e prevenzione della crudeltà dei trattamenti attraverso la riduzione delle sofferenze animali a quelle assolutamente inevitabili²⁷. Sulla base di tale concetto, la valutazione dei livelli di benessere veniva effettuata attraverso il rilievo di indicatori

quantitativi fisiologicamente rilevanti (criterio biologico-funzionale). Erano escluse valutazioni qualitative di carattere etologico e ambientale, o differenziazioni del concetto di benessere in funzione della specificità delle razze animali. Successivamente, si è passati ad un concetto di benessere inteso come “soddisfazione dei bisogni animali” sino a giungere ad approcci di tipo qualitativo – come quello dei *feelings*²⁸ – in cui si fa riferimento ai loro stati percettivi e alle loro sensazioni. Di pari passo, la normativa si è arricchita in modo costante e si è progressivamente separata dall’esclusivo approccio etico-preventivo congiungendosi alla tematica ambientale e della salubrità e qualità degli alimenti in modo sempre più netto. Oggi, il livello di benessere degli animali impiegati produttivamente è divenuto un indicatore essenziale per valutare la sostenibilità dell’attività agricola nel suo complesso²⁹.

Un passaggio chiave è rappresentato dal Trattato di Amsterdam del 1997, che ha riconosciuto agli animali la natura di “esseri senzienti”³⁰. Ciò vale a dire che gli animali ‘sentono’, sono capaci di provare dolore e sofferenza, e devono essere tutelati, quindi, in quanto esseri dotati di sensi e sensibilità. Sul profilo giuridico, tale riconoscimento ha determinato una nuova configurazione del ‘soggetto animale’ nel suo rapporto con l’uomo e la necessità di ripensare alle classiche categorizzazioni del diritto che lo identificavano nel prisma della *res*³¹, le quali trovano, peraltro, espressione nella disciplina degli esseri animali contenuta nel codice civile italiano, ai sensi della quale: gli animali sono considerati beni mobili³²; quindi, cose (nel senso di *res corporales*) che possono formare oggetti di diritti³³.

Il problema del riconoscimento di una vera e propria soggettività giuridica animale resta ampiamente dibattuto e non è questa la sede per affrontarlo. In essa, piuttosto, preme rilevare che l’assunzione del carattere senziente ha comportato una decisiva evoluzione in termini di tutela. Infatti, dopo il Trattato di Amsterdam, il benessere degli animali è stato integrato nelle politiche di sviluppo rurale in senso stretto e ha trovato espressa considerazione nella PAC a partire dalla Riforma Fischler del 2003. Oggi, infatti, il benessere degli animali è divenuto un obiettivo espresso dell’Unione europea:

nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale³⁴.

La normativa dell’UE in materia di benessere animale è tra le più avanzate al mondo e disciplina la tutela degli animali da allevamento, della fauna selvatica, degli animali impiegati nella ricerca scientifica e di quelli da affezione. Essa è strutturata sulla definizione di standard minimi di tutela, sul meccanismo delle condizionalità e sull’incentivazione. In questo senso, la PAC contribuisce agli obiettivi del benessere animale subordinando i finanziamenti a favore degli allevatori al rispetto degli standard minimi previsti dalla normativa³⁵ e incentivando l’adozione di standard più avanzati attraverso le premialità concesse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale³⁶.

3.1 Alcune riflessioni sul benessere animale tra tutela giuridica autonoma e tutela giuridica “emotivamente condizionata in senso antropocentrico”

Dal breve *excursus* normativo effettuato nel paragrafo precedente, si è potuta notare la tendenza al progressivo riconoscimento di tutela giuridica autonoma agli animali, non vincolata, quindi, quantomeno sul piano formale, all’esistenza di legami e rapporti di funzionalità con l’uomo. Ciò si è verificato, in particolare, in seguito al riconoscimento della natura senziente degli animali.

D'altro canto, pare utile segnalare l'esistenza di un *corpus* parallelo, la cui cornice giuridica sembra essere caratterizzata da quella cifra antropocentrica che ha connotato e connota, più in generale, la materia e che ha configurato, nel tempo, uno dei motivi principali della sua positivizzazione. A questo proposito, si consideri la disciplina degli animali d'affezione e da compagnia contenuta nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987³⁷. Essa tutela gli animali "tenuti dall'uomo per suo diletto e compagnia"³⁸, ai quali "nessuno causerà inutilmente, dolori, sofferenze e angosce"³⁹, in ragione dell'importanza dovuta al "contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società"⁴⁰. In questo caso, la tutela giuridica dell'animale non pare delinearsi in modo autonomo, ma rileva piuttosto in virtù dell'esistenza di legami affettivi tra l'animale da compagnia e l'uomo e dal benessere che da tali relazioni deriva in termini di qualità per la vita umana. Con riferimento al diritto interno, siffatto approccio antropocentrico alla tutela è riflesso più incisivamente, ad esempio, nella disciplina contenuta nel titolo IX-bis⁴¹ del codice penale, che è significativamente denominato "dei delitti contro il sentimento per gli animali". Qui, il bene giuridico tutelato è il sentimento di compassione e di dolore dell'uomo verso gli animali e non l'animale in quanto tale, come dovrebbe essere in ragione della sua riconosciuta senzietà. Entrambe le normative sembrano perpetuare quella concezione civilistica del 'bene animale' nel senso *ut supra* precisato⁴². Infatti, esse pare declinino una tipologia di tutela del benessere animale 'emotivamente condizionata in senso antropocentrico', ai sensi della quale, si potrebbe suggestivamente riassumere, 'tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri e l'uomo e il più uguale di tutti'⁴³.

4. L'approccio dei *feelings* e l'assunzione dell'animale come entità emotiva alla luce del riconoscimento della sua natura di "essere senziente"

Il riconoscimento della natura senziente degli animali potrebbe essere spiegato, senza troppe forzature, nel dovere di garantirne il benessere in quanto entità emotive: esseri capaci di provare emozioni, intese come processi interiori suscitati da eventi e/o stimoli ai quali si accompagnano esperienze soggettive, cambiamenti fisiologici e comportamenti espressivi⁴⁴. Questa interpretazione "emotiva" del concetto di benessere può trovare il suo ancoraggio teorico nel c.d. approccio dei *feelings*, secondo il quale il benessere animale è uno stato mentale. Quindi, esso non può essere calcolato mediante l'esclusivo impiego di criteri oggettivi e misurabili, ma necessita di essere differenziato soggettivamente per mezzo di emozioni, sensazioni e percezioni, correlate a risposte funzionali, da indurre con *input* sensoriali e processi cognitivi. La stima del benessere è da effettuarsi direttamente sugli animali, dei quali vengono analizzati gli stati cerebrali e comportamentali (approccio *animal-based*). In questa prospettiva, per comprendere lo stato di benessere, è fondamentale osservare il comportamento animale sulla base dell'etogramma normale di quella particolare specie, tenendo comunque presente che il concetto di benessere non è assoluto ma è legato al contesto particolare e alla storia dell'individuo che, di volta in volta, si osserva. Per questa ragione, al fine di avere un quadro completo del suo stato di benessere, è opportuno associare l'osservazione comportamentale alla valutazione dei parametri fisiologici. Negli ambienti artificiali come gli allevamenti, si assiste, infatti, alla ridefinizione dei repertori comportamentali degli animali e il solo riferimento ai loro comportamenti naturali diverrebbe insufficiente per calcolarne i livelli di benessere, se non accompagnato dallo studio del quadro adattivo delle diverse specie e dei loro singoli individui. Alla stregua di ciò, occorre, piuttosto, individuare e soddisfare le loro esigenze biologiche e bisogni soggettivi per garantirne stati di benessere che siano comprensivi di salute fisica e mentale e che dipendano dall'equilibrio di entrambe tali forme. Ciò al fine di valutare la 'qualità della vita'⁴⁵ dell'animale nella sua multidimensionalità, ricomprendendo, quindi, nel calcolo, anche il complesso di aspetti che riguardano la qualità dell'ambiente circostante e le relazioni che l'animale intrattiene in/con

esso⁴⁶.

L'approccio dei *feelings* sembrerebbe, quindi, destrutturare quell'idea oggettivizzata del criterio di naturalità nel verso della specificazione, per mezzo dell'applicazione di un metodo di valutazione del benessere animale 'su misura'. Esso è, dunque, portavoce di un chiaro mutamento di prospettiva rispetto alle concettualizzazioni tradizionali di benessere, fondate sull'applicazione tendenzialmente esclusiva di parametri biologico-funzionali, in quanto considera il benessere animale nella sua complessità qualitativa, non ne vaglia la sussistenza mediante l'unico esame dei fattori ambientali di rischio e né la presume astrattamente dall'esclusivo rispetto delle condizioni generali imposte dalle norme. In questa prospettiva, rileva, a monte, la necessità di ripensare al rapporto tra l'uomo e gli altri esseri senzienti di cui dispone e, a valle, quella di pianificare le modalità di conseguimento del benessere per mezzo e in considerazione della valutazione delle emotività animali caso-specifiche. Una siffatta 'emotivizzazione' del dibattito promuoverebbe l'individuazione di modalità di allevamento che non si limitino al rispetto degli standard minimi previsti dalla legge, ma siano volte al conseguimento di più alti livelli di tutela nel prisma di un più generale processo di estensivizzazione della zootecnia.

5. L'impiego delle emozioni come fattore produttivo in alcune pratiche di allevamento di bestiame

A giudizio di chi scrive, l'assunzione del soggetto animale come entità emotiva è esemplificata da alcune pratiche di allevamento, dove le emozioni vengono impiegate come fattore produttivo e le modalità di conseguimento del benessere sembrano coincidere, per molti versi, con quelle tipiche dell'approccio dei *feelings*. Tra gli esempi più rappresentativi di questo orientamento, rientra l'allevamento del manzo di Kobe: pregiata e costosa carne di manzo giapponese che, secondo la tradizione, verrebbe ottenuta mediante una serie di metodi diretti a rendere gli animali rilassati e felici al fine di migliorare la qualità del prodotto alimentare che ne deriva, come la diffusione di musica classica nelle stalle, il nutrimento dei capi di bestiame con birra e grano e il massaggiarli con guanto di crine⁴⁷. Tali pratiche si stanno diffondendo anche in Italia per l'allevamento del Kobe⁴⁸ e di razze diverse, nella produzione delle cc.dd. "carni italiane massaggiate tipo Kobe"⁴⁹.

Si consideri, inoltre, la creazione delle c.d. "sale giochi per suini", dove gli animali hanno accesso a giochi ed intrattenimenti che aumentano il rendimento delle stalle in quantità e qualità⁵⁰. La frequenza degli episodi di gioco varia sulla base delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei diversi individui. La motivazione a giocare, infatti, si sviluppa solo ove le necessità essenziali di vivibilità sono soddisfatte. Il gioco assume, così, i connotati di un'attività auto-rinforzante indicativa di uno stato di benessere psicofisico⁵¹. Queste sale giochi sono state pensate nell'ottica della disciplina degli arricchimenti ambientali contenuta nel d.lgs. 122/2011, recante le norme minime per la protezione dei suini⁵². La normativa prevede l'obbligo della presenza di arricchimenti ambientali nelle porcilaie, come, ad esempio, l'introduzione in esse di materiale manipolabile, per consentire agli animali di esprimere il loro comportamento esplorativo innato, con effetti positivi sullo stato di benessere complessivo. Tali arricchimenti riducono lo stress dei suini, causa di diversi problemi che recano nocumento alle produzioni come, tra i più comuni, stereotipie, comportamenti anormali e cannibalismo all'interno degli allevamenti⁵³.

Si pensi, ancora, alla diffusione di 'rimedi emotivi' al problema dell'ipocalcemia delle mucche da latte, che consistono nella lettura, nelle stalle, di brani di Shakespeare e nella somministrazione al bestiame di musica rilassante, massaggi e iniezioni di serotonina (il c.d. ormone del "buon umore"), grazie alle quali, in particolare, verrebbero efficacemente ripristinati i livelli di calcio del latte da immettere sul mercato per mezzo dell'indotta riduzione dello stress

dei capi di bestiami che lo producono⁵⁴.

Si osservi, anche, da un punto di vista più generale, il tema dei c.d. allevamenti etici, in cui è centrale il concetto di felicità associato alla qualità della vita animale. Il criterio dell'eticità rileva nella prospettiva dell'interconnessione tridimensionale tra benessere animale, sostenibilità ambientale e qualità del prodotto finale, e nel rispetto delle esigenze etologiche e dei comportamenti specie-specifici dell'animale allevato. Questi aspetti influenzano positivamente il rapporto uomo-animale e la relazione di quest'ultimo con la terra, non solo intesa come fonte di approvvigionamento alimentare ma anche come luogo di svago⁵⁵.

Questi esempi sembrano definire un modello di zootecnia estensiva fondato sulla 'emotivizzazione dei cicli produttivi' e, dunque, sul condizionamento emotivo della produzione. Nell'ambito di esso, le emozioni suscitate, di volta in volta, dall'ascolto di musica o brani di letteratura, dai massaggi, dalla particolare cibazione del bestiame e dal gioco, figurano come fattore produttivo dell'impresa agricola. In questa prospettiva di estensivizzazione zootecnica, l'emozione sembrerebbe identificare una *novelty* poiché il suo impiego indirizza la produzione al perseguimento di economie di scopo e non di scala, perché favorisce la diversificazione e la multifunzionalità dell'impresa e in quanto incarna due elementi ricorrenti nelle *novelty* stesse: la discontinuità rispetto a tendenze e convenzioni prevalenti e la ridefinizione dei processi produttivi aziendali⁵⁶.

Negli esempi citati, l'allevatore assume il ruolo di somministratore di *input* sensoriali al bestiame, i quali vengono remunerati dal mercato e gli ritornano sotto forma di reddito. Da questo schema circolare, sembra potersi evincere un rapporto di stretta propedeuticità tra il benessere animale e quello umano, che, dal lato dell'allevatore, rileva nel maggior profitto e, dal lato del consumatore, si manifesta in un più alto livello di qualità e salubrità del prodotto agroalimentare presente sul mercato. In questi termini, l'impiego delle emozioni in ambito zootecnico perpetua il tradizionale paradigma antropocentrico che connota la materia del benessere animale, dando luogo alla versione contemporanea di uno *specismo* che potrebbe essere definito *emozionale*.

Occorre, peraltro, tener presente che la sensibilità critica dei consumatori rispetto ai prodotti alimentari, dal lato della domanda, e la convenienza economica dell'investimento in produzioni *animal friendly*, dal verso dell'offerta, rappresentano due facce della stessa medaglia. Nel senso che i produttori sono motivati ad investire in alti standard di benessere animale nella misura in cui a ciò corrispondono dei vantaggi competitivi in termini di redditività. Data la corrispondenza tra la crescente attenzione dei consumatori verso le caratteristiche (apparentemente) intangibili dei prodotti e la diffusione sempre maggiore di modelli estensivi di allevamento, la previsione è che tale diffusione possa continuare ad aumentare anche in futuro nonostante il forte contrappeso rappresentato dal sistema dominante della produzione agroalimentare di tipo industriale. A questo proposito, si consideri che il 'mercato *Animal-friendly*' è in continua ascesa nelle economie sviluppate e che la tendenza al consumo consapevole rientra nella "Top 10 Global Consumer Trends" per il 2019. A ciò si aggiunga l'aumento della richiesta di etichette attestanti il benessere degli animali sui prodotti agroalimentari e che influenzano sempre più le scelte di acquisto, come prodotto "*cruelty free*", da allevamento estensivo, da animale allevato al pascolo, da animale alimentato con erba, etc⁵⁷. Per quanto riguarda più da vicino l'oggetto di questa analisi, ciò non lascia escludere la futura creazione di una nuova tipologia di certificazione agroalimentare che potrebbe essere denominata: 'alimento prodotto con l'impiego di emozioni'.

6. Riflessioni conclusive

Nella sua accezione più profonda, la parola emozione (dal latino, *emovère*) significa smuovere, far vibrare, scuotere, agitare. In questo senso, l'emozione reca in sé una quota di 'rivoluzionalità' propria, che la rende in grado di sovvertire uno stato di cose e di infrangere una condizione di

normalità preesistente. Muovendo da questa riflessione etimologica, si ritiene che, anche in ambito agricolo, l'emozione possa assurgere tale sua congenita funzione perturbante e contribuire a *smuovere* quello 'stato di cose' rappresentato dal sistema industriale di organizzazione intensiva del comparto zootecnico. Ed è proprio nell'ottica dell'estensivizzazione della zootecnia che il suo impiego deve essere letto e, a giudizio di chi scrive, ritenuto auspicabile (*a fortiori* nella fase di crisi ambientale in corso d'opera). Da questo punto di vista, la 'emotivizzazione dei cicli produttivi' può essere intesa come un'emancipazione virtuosa del concetto di benessere animale, poiché incentiva la multifunzionalità aziendale e risponde, almeno sul piano ideale, a quell'archetipo di crescita "intelligente, sostenibile ed inclusiva" a cui ambisce, ormai da tempo, non senza risultati, il Modello Agricolo Europeo.

L'insostenibilità ecologica della produzione industriale di alimenti⁵⁸ ci impone di pensare a modalità alternative di agricoltura che abbiano un impatto ambientale meno significativo. I citati sistemi di allevamento basati sull'impiego delle emozioni rappresentano dei modelli di produzione alimentare ecologicamente più sostenibili di quelli della grande industria e sembrano, per certi versi, la versione contemporanea, a tratti globalizzata, di quegli antichi patti emotivi, tipici di alcune culture contadine premoderne, fondati sul rispetto e la cura quasi sacrale dell'animale allevato da parte dell'uomo; quando dalla buona riuscita dell'allevamento dipendeva la sicurezza alimentare delle famiglie contadine per intere stagioni. Si pensi, ad esempio, alla cultura dell'allevamento del suino in Calabria, dove, in alcuni borghi, a testimonianza forse inconsapevole di quel sinallagma, il maiale viene ancora oggi allegoricamente identificato con l'espressione dialettale di 'galantuomo'. In questo senso, l'impiego delle emozioni in ambito zootecnico più che configurare una *novelty*⁵⁹ sembrerebbe identificare una retro-innovazione.

Tuttavia, si ritiene che queste pratiche possano smuovere, far vibrare, scuotere e agitare il sistema globale della produzione agroalimentare - partecipando, così, ad un vero cambio di rotta di quest'ultimo nel verso della sostenibilità - solo se sono in grado di soddisfare efficacemente le richieste del mercato e nella misura in cui, alla loro diffusione, si accompagni l'adozione di scelte politiche orientate al continuo innalzamento degli standard di sostenibilità ecologica del sistema medesimo. In questa prospettiva, si è convinti che la politica debba tornare ad essere 'l'arte di governare la società' - emancipandosi da quella posizione ancillare troppo spesso ricoperta nel suo rapporto con l'economia - e, allo stesso tempo, il consumatore debba effettuare degli sforzi di criticità ulteriori rispetto a quelli già compiuti e condurre, in tal senso, le proprie scelte di acquisto (o meglio, di non acquisto) con lo sguardo rivolto a sé stesso, *hic et nunc*, e alle future generazioni, escludendo, ad esempio, il consumo di quei prodotti alimentari di origine animale la cui produzione risulta particolarmente impattante sul piano ecologico.

Bibliografia

- Aa. Vv. (2016). *Giappone*. Torino: EDT.
- Aguggini, G., Beghelli, V., Giulio, L. F. (2002). *Fisiologia degli animali domestici con elementi di etologia*. Torino: Utet.
- Andreozzi, M., Castignone, S., Massaro, A. (2013). *Emotività animali. Ricerche e discipline a confronto*. Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto.
- Arfini, F., Macini, C. (2010). Rapporto sicurezza alimentare-benessere animale: un'indagine nel sistema agro-alimentare italiano. In S. Boccaletti (a cura di), *Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, politiche*. Milano: Franco Angeli. 136 – 146.
- Benedetti, C., Barbaro M. C., Rossi, A. M. (2008). *L'uso e l'abuso degli animali: spunti per un'azione didattica*. Roma: Istituto Superiore di Sanità.
- Bono, G., De Mori, B. (2011). *Il confine superabile. Animali e qualità della vita*. Roma: Carocci.
- Bracchi, S. P. (2019). *Noterella sul diritto alla vita degli animali. Il caso della lepre uccisa*.

- Judicium*. Disponibile all'indirizzo http://www.judicium.it/noterella-sul-diritto-alla-vita-degli-animali-caso-della-lepre-uccisa/#_ftnref5, consultato in data 24/11/19.
- Brambell, F. W. (1965). *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*. London: Her Majesty's stationery office.
- Castiglione, S., Vallauri L. L. (a cura di). (2012). La Questione Animale. In S. Rodotà, Zatti P. (diretto da). *Trattato di biodiritto*. Milano: Giuffrè.
- Corte dei Conti europea (2018). Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi ed attuazione pratica. *Relazione speciale, n. 31*.
- Dawkins, S. (1983). Battery hens name their price: consumer demand theory and the measurement of ethological 'needs'. *Animal Behaviour*, 31, 1195 - 1205.
- Dawkins, S. (1980). *Animal suffering: the science of animal welfare*. London: Chapman Hall.
- De Mori, B. (2012). La questione del benessere animale. Dal Rapporto Brambell alla scienza del benessere. In Castiglione, S., Vallauri L. L. (a cura di) (2012). *La Questione Animale*. In S. Rodotà, Zatti P. (diretto da). *Trattato di biodiritto* (pp. 93 – 106). Milano: Giuffrè.
- Duncan, I. J., & Petherick, J. C. (1991). The implications of cognitive processes for animal welfare. *Journal of animal science*, 69(12), 5017-5022.
- Euromonitor International Report (2019). *Top 10 Global Consumer Trends 2019*.
- European Court of Auditor (2018). *Animal welfare in the EU: closing the gap between ambitious goals and practical implementation*. Disponibile all'indirizzo <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47557>, consultato in data 26/11/19.
- FAO (2014). The beef, pork, and poultry industries. *Review of animal welfare legislation*. Roma: Fao Investment Centre. Disponibile all'indirizzo <http://www.fao.org/3/a-i4002e.pdf>, consultato in data 23/11/19.
- Francavilla, D. (2012). Comparare il diritto degli animali. In Castiglione, S., Vallauri L. L. (a cura di) (2012). *La Questione Animale*. In S. Rodotà, Zatti P. (diretto da). *Trattato di biodiritto* (pp. 823 – 873). Milano: Giuffrè.
- Galassi, G. (2013). Giochi e esplorazioni e la stalla rende di più. *Suinicoltura*, 9, 40-42.
- Gastaldo, A., Rossi, P., Borciani, M. (2018). *Il benessere dei suini in allevamento. Indicazioni pratiche*. Parma: CRPA.
- Harrison, R. (1964). *Animal Machines. The new factory farming industry*. Londra: Stuart (Vincent) & J.M.Watkins Ltd.
- Macrì, M. C. (2004). Il benessere degli animali nel quadro dell'agricoltura multifunzionale. In R. Henke (a cura di). *Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche e strumenti* (pp. 277 - ss.). Napoli: ESI.
- Manuelli, M. T. (2016). Il manzo di Kobe? Adesso si alleva in Lombardia. *Sole 24 ore*. Disponibile all'indirizzo https://st.ilsole24ore.com/art/food/2016-10-28/il-manzo-kobe-adesso-si-alleva-lombardia-132159.shtml?uuid=ADtZ6CIB&refresh_ce=1, consultato in data 23/11/19.
- Massa, F. (2012). D.U.D.A. e diritto internazionale degli animali. In E. Bassoli (a cura di). *Animali da compagnia: tutele – diritti – responsabilità* (pp. 35 – 49). Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.
- Milone, P. (2009). *Agricoltura in transizione. Un'analisi delle innovazioni contadine*. Roma: Donzelli Editore.
- Nibert, D. (2002). *Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation*. Lanham – Boulder – New York – Oxford: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Notari, L. (2001). Benessere animale: da che punto di vista? *Progresso Veterinario*, 9, 435-440.
- Regan, T. (1982). *All That Dwell Therein: Essays on Animal Rights and Environmental Ethics*. Berkeley: University of California Press.
- Regan, T. (1983). *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press.

- Regan, T., Singer, P., Cliffs, E. (1976). *Animal Rights and Human Obligations*. New Jersey: Prentice Hall.
- Rider, R. D. (1992). *Painism: Ethics, Animal Rights and Environmentalism*. Linköping University: UWCC Centre for Applied Ethics.
- Rider, R. D. (1975). *Victims of science: The use of animals in research*. London: Davis-Poynter.
- Rider, R. D. (2001). *Painism. A Modern Morality*. London: Open Gate Press.
- Rider, R. D. (2009). Painism versus Utilitarianism. *Think*, 8, 85-89.
- Rider, R. D. (2011). *Speciesism, Painism and Happiness*. Exeter: Imprint Academic.
- Sabatini, F., Coletti, V. (2008). *Dizionario della lingua italiana – voce: agricoltura*. Milano: Giunti.
- Schmid, O., & Kilchsperger, R. (2010, July). EconWelfare Project—analysis of animal welfare initiatives in Europe. In *Proceedings of the 9th European IFSA Symposium, Vienna, Austria, 47, 1963-1971*.
- Singer, P. (1975). *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*. New York: HarperCollins.
- Valesini, S. (2016). Shakespeare, massaggi e serotonina: come si cura una mucca sotto stress. *L'Espresso*. Disponibile all'indirizzo https://www.repubblica.it/scienze/2016/07/21/news/iniezioni_di_buonumore_per_curare_le_mucche_stressate-144587180/?refresh_ce, consultato in data 26/11/19.
- Van der Ploeg, J. D. (2018). *I contadini e l'arte dell'agricoltura. Un manifesto Chayanoviano*. Torino: LEXIS.
- Zabonati, A. (2012). Ecofemminismo e questione animale: una introduzione e una rassegna. *DEP*, 20, 171-188.

Note

Sabatini, F., Coletti, V. (2008). *Dizionario della lingua italiana – voce: agricoltura*. Milano: Giunti.

² Cfr. Macrì, M. C. (2004). Il benessere degli animali nel quadro dell'agricoltura multifunzionale. In R. Henke (a cura di). (2014). *Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche e strumenti* (pp. 280-285). Napoli: ESI.

³ Un caso di alimentazione qualitativamente inappropriata è, ad esempio, quello degli erbivori che vengono nutriti con farine animali. L'animale viene, così, sottoposto ad una forzata mutazione di *genus*. Da erbivoro si trasforma in onnivoro. Le farine animali si ottengono essiccando scarti di macelleria (organi, cartilagini, ossa, sangue, eccetera). La loro somministrazione alla specie bovina provocò, a partire dal primo caso inglese del 1986, l'encefalopatia spongiforme bovina, più comunemente nota come morbo della 'mucca pazza'.

⁴ Macrì, M. C. (2004). Il benessere degli animali nel quadro dell'agricoltura multifunzionale. In R. Henke (a cura di). (2014). *Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche e strumenti* (pp. 283). Napoli: ESI.

⁵ “La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche” (co 7, allegato di cui all'art. 2, co 1, lettera b) del d.lgs. n. 146/2001).

⁶ “Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni” (co 14, allegato, *ult. cit.*).

⁷ “I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato

periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute” (co 8-12 allegato, *ult. cit.*).

⁸ Ai sensi della definizione fornita nel 2008 dall'Organizzazione mondiale per la Salute Animale (OIE), contenuta in Cortei dei Conti europea (2018). Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi ed attuazione pratica (relazione speciale, n. 31). (9). Disponibile all'indirizzo https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_IT.pdf, consultato in data 24/11/19.

⁹ Art. 2, co 1, lett. a), d.lgs. n. 146/2001 relativo all'“Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”.

¹⁰ Così Notari (2001) “Il benessere animale è una sfera complessa che include aspetti fisici, comportamentali e psicologici. Condizioni fisiche come un buon stato di nutrizione e la mantenuta capacità di riprodursi possono essere considerate prove di benessere fisico ma non necessariamente di benessere nel suo senso? più ampio. È stato affermato che la condizione mentale di benessere non può essere distinta dal benessere fisico perché «quando un animale è sofferente, si sentirà anche sofferente, così che prendersi cura del suo mentale (del suo sentire) significa automaticamente prendersi cura della sua salute fisica” (p. 435).

¹¹ Secondo la definizione OMS/Huges del 1976 contenuta, tra gli altri, in: Aguggini, G., Beghelli, V., Giulio, L. F. (a cura di). (2002). *Fisiologia degli animali domestici con elementi di etologia*. Torino: Utet.

¹² V. *Infra*, ¶ 2.

¹³ Il benessere degli animali nel quadro dell'agricoltura multifunzionale. In R. Henke (a cura di). (2014). Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche e strumenti (pp. 283). Napoli: ESI.

¹⁴ Tale crescita ha subito una spinta considerevole, in particolare, a partire dagli anni sessanta del secolo scorso. Dal 1967 ad oggi, la zootecnia mondiale ha incrementato i livelli di produzione in pressoché tutti settori: pollame del 700%; produzione di uova del 350%; carne suina del 290%; carne ovi-caprina del 200%; carne bovina e bufalina del 180%; latte del 180%. V. Scheda WaFS. L'evoluzione della zootecnia e i sistemi di allevamento. Disponibile all'indirizzo url <https://www.waterandfoodsecurity.org/scheda.php?id=130>, consultato in data 24/11/19.

¹⁵ Harrison, R. (1964). *Animal Machines. The new factory farming industry*. Londra: Stuart (Vincent) & J.M.Watkins Ltd.

¹⁶ Da F. W. Rogers Brambell, il nome del medico veterinario che la presiedeva.

¹⁷ Più precisamente, “to examine the conditions in which livestock are kept under systems of intensive husbandry and to advise whether standards ought to be set in the interests of their welfare, and if so what they should be”. come si legge al punto 1 dell'introduzione del Rapporto Brambell.

¹⁸ Brambell, F. W. (1965). *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*. London: Her Majesty's stationery office.

¹⁹ In generale, il concetto di specismo identifica l'attribuzione di un valore superiore e di un diverso *status* morale agli esseri umani rispetto alle altre specie animali. Per una panoramica sulle diverse declinazioni del concetto: Castiglione, S., Vallauri L. L. (a cura di) (2012). La Questione Animale, in S. Rodotà, Zatti P. (diretto da). *Trattato di biodiritto* (pp. 64-68). Milano: Giuffrè; Nibert, D. (2002). *Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation*. Lanham –Bouder – New York – Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.; Singer, P. (1975). *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*. New York: HarperCollins;

²⁰ V. in particolare, Rider, R. D. (1975). *Victims of science: The use of animals in research*. London: Davis-Poynter; Rider, R.D. (1992). *Painism: Ethics, Animal Rights and Environmentalism*. Linköping University: UWCC Centre for Applied Ethics; Rider, R.D. (2001). *Painism. A Modern Morality*. London: Open Gate Press; Rider, R.D. (2009). Painism versus Utilitarianism, *Think*, (8), 85–89; Rider, R.D. (2011). *Speciesism, Painism and Happiness*. Exeter: Imprint Academic.

²¹ La cui nascita può essere convenzionalmente ricondotta alla pubblicazione, nel 1975, del già citato *Animal Liberation* di Singer, P. (v. *Supra*, nota 18).

²² Della letteratura relativa al movimento in questione, v., in particolare, Regan, T., Singer, P., Cliffs, E. (1976). *Animal Rights and Human Obligations*. New Jersey: Prentice Hall; Regan, T. (1982). *All That Dwell Therein: Essays on Animal Rights and Environmental Ethics*. Berkeley: University of California Press; Regan, T. (1983). *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press.

²³ Sui movimenti animalisti ecofemministi, v., per tutti, Zabonati, A. (2012). Ecofemminismo e questione animale: una introduzione e una rassegna, *DEP*, (20), 171-188, e i riferimenti bibliografici ivi contenuti.

²⁴ Massa, F. (2012). D.U.D.A. e diritto internazionale degli animali. In Bassoli, E. (a cura di). *Animali da compagnia: tutele – diritti – responsabilità* (p. 35). Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

²⁵ V. *Supra*, ¶ 2.

²⁶ Seppur priva di vincolatività giuridica, la Dichiarazione Universale di diritti degli animali rappresenta un'importante dichiarazione di intenti di carattere politico che riassume molte delle istanze promosse dall'*Animal Liberation Movement* e dall'*Animal Rights Movement* (v. *Supra*, ¶ 2). A tal proposito, sia sufficiente considerarne l'art. 1, il quale proclama che “tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti

all'esistenza”.

²⁷ Sul punto, Macri (2004) rileva che “nelle sue prime formulazioni il benessere degli animali si pose, per lo più, nei termini di contenere le sofferenze ingiustificate degli animali tenuti per fini produttivi. Come spiega il Commissario europeo per la Salute e tutela del consumatore, David Byrne il concetto di benessere degli animali (*animal welfare*) fu strettamente associato alla prevenzione della crudeltà sugli animali piuttosto che alla promozione di buone condizioni di vita (*well being*). Così la legislazione europea si focalizzò sulla prevenzione e la repressione di atti di evidente crudeltà e negligenza” (p. 278).

²⁸ V. *Infra*, ¶ 4.

²⁹ Cfr. De Mori, B. (2012). La questione del benessere animale. Dal Rapporto Brambell alla scienza del benessere. In S. Castiglione, L. Vallauri (a cura di). *La Questione Animale* (p. 90-ss). Milano: Franco Angeli; Arfini, F., Macini, C. (2010). Rapporto sicurezza alimentare-benessere animale: un'indagine nel sistema agro-alimentare italiano. In S. Boccaletti (a cura di), *Cambiamenti nel sistema alimentare. Nuovi problemi, strategie, politiche* (p. 136-139). Milano: Franco Angeli.

³⁰ Il concetto di animale come essere senziente è stato ribadito dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre del 2009.

³¹ Cfr. Francavilla, D. (2012, p. 830 – ss) per una più puntuale analisi delle conseguenze giuridiche del riconoscimento dell'animale come essere senziente.

³² Come si ricava, per esclusione, dal co 3 dell'art. 812 del codice civile, rubricato “distinzione dei beni”.

³³ V. la nozione di beni di cui all'art. 810 del codice civile e cfr. Bracchi (2019). Disponibile all'indirizzo http://www.judicium.it/noterella-sul-diritto-alla-vita-degli-animali-caso-della-lepre-uccisa/#_ftnref5, consultato in data 24/11/19.

³⁴ Art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

³⁵ Si tratta dei cc.dd. pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 “recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune”.

³⁶ Cfr. Schmid, O., & Kilchsperger, R. (2010, July). EconWelfare Project—analysis of animal welfare initiatives in Europe. In *Proceedings of the 9th European IFSA Symposium, Vienna, Austria, 47*, p. 1963-1971; Fao (2014). *The beef, pork, and poultry industries. Review of animal welfare legislation*. Roma: Fao Investment Centre. Disponibile all'indirizzo url <http://www.fao.org/3/a-i4002e.pdf>, consultato in data 23/11/19; European Court of Auditor (2018). *Animal welfare in the EU: closing the gap between ambitious goals and practical implementation*. Disponibile all'indirizzo <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47557>, consultato in data 26/11/19.

³⁷ In Italia, resa esecutiva dalla legge n. 201/2010.

³⁸ Art. 1.

³⁹ Art. 3, co 1.

⁴⁰ V. Preambolo.

⁴¹ Art. 544 *bis* - ss.

⁴² *Supra*, ¶ 3.

⁴³ Parafrasando una delle massime più celebri contenute in *Animal Farm* di George Orwell (1945).

⁴⁴ Cfr. Enciclopedia Treccani, voce “emozione”. Disponibile all'indirizzo <http://www.treccani.it/enciclopedia/emozione/>, consultato in data 26/11/19.

⁴⁵ Bono, G., De Mori, B. (2011). *Il confine superabile. Animali e qualità della vita*. Roma: Carocci.

⁴⁶ Cfr. Dawkins, S. (1980). *Animal suffering: the science of animal welfare*. London: Chapman Hall; Dawkins, S. (1983). Battery hens name their price: consumer demand theory and the measurement of ethological ‘needs’. *Animal Behaviour*, 31 (4), 1195 - 1205; Duncan, I. J., & Petherick, J. C. (1991). The implications of cognitive processes for animal welfare. *Journal of animal science*, 69(12), 5017-5022; Benedetti, C., Barbaro M. C., Rossi, A. M. (2008). *L'uso e l'abuso degli animali: spunti per un'azione didattica*. Roma: Istituto Superiore di Sanità.; Andreozzi, M., Castignone, S., Massaro, A. (2013). *Emotività animali. Ricerche e discipline a confronto*. Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto.

⁴⁷ Aa. Vv (2016). *Giappone*. Torino: EDT, 423.

⁴⁸ Manuelli, M. T. (2016). Il manzo di Kobe? Adesso si alleva in Lombardia. *Sole 24 ore*. Disponibile all'indirizzo https://st.ilsole24ore.com/art/food/2016-10-28/il-manzo-kobe-adesso-si-alleva-lombardia-132159.shtml?uuid=ADtZ6ClB&refresh_ce=1, consultato in data 23/11/19.

⁴⁹ Disponibile all'indirizzo <https://eliselite.it/selezione/massaggiata-tipo-kobe/>, consultato in data 26/11/19.

⁵⁰ Cfr. Galassi, G. (2013). Giochi e esplorazioni e la stalla rende di più. *Suinicoltura*, 9, 40 – ss. Disponibile all'indirizzo <https://www.agrifoodtoday.it/le-storie/allevamento-suini-innovazione.html>, consultato in data 26/11/19.

⁵¹ Gastaldo, A., Rossi, P., Borciani, M. (2018). *Il benessere dei suini in allevamento. Indicazioni pratiche* (p. 7-10). Parma: CRPA.

⁵² Il d.lgs. 122/2011 è stato adottato in attuazione della direttiva 2008/120/CE.

⁵³ Gastaldo, A., Rossi, P., Borciani, M. (2018). *Il benessere dei suini in allevamento. Indicazioni pratiche* (p. 9-11). Parma: CRPA.

⁵⁴ Valesini, S. (2016). Shakespeare, massaggi e serotonina: come si cura una mucca sotto stress. *L'Espresso*. Disponibile all'indirizzo

[https://www.repubblica.it/scienze/2016/07/21/news/iniezioni di buonumore per curare le mucche stressate-144587180/?refresh_ce](https://www.repubblica.it/scienze/2016/07/21/news/iniezioni_di_buonumore_per_curare_le_mucche_stressate-144587180/?refresh_ce), consultato in data 26/11/19.

⁵⁵ Cfr. il Manifesto degli allevamenti etici. Disponibile all'indirizzo <http://www.allevamento-etico.eu/>, consultato in data 23/11/19.

⁵⁶ Milone, P. (2009). *Agricoltura in transizione. Un'analisi delle innovazioni contadine* (p. 71 – ss). Roma: Donzelli Editore; Van der Ploeg, J. D. (2018). *I contadini e l'arte dell'agricoltura. Un manifesto Chayanoviano* (p. 113-116). Torino: LEXIS.

⁵⁷ Euromonitor International Report (2019). *Top 10 Global Consumer Trends 2019*. Disponibile all'indirizzo <https://www.euromonitor.com/top-10-global-consumer-trends-2019/report>, consultato in data 26/11/19.

⁵⁸ Alla quale sono connessi i noti problemi del consumo di risorse alimentari ed idriche, del degrado delle terre, della deforestazione, dell'inquinamento delle acque e dell'emissione di gas serra.

⁵⁹ V. *Supra*, ¶ 5.